

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente ACHILLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra» (1920), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2

GRAZIANI (DC), *relatore alla Commissione* .. 2

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 3

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale» (2114)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 3, 4, 5 e *passim*

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 5

BOFFA (PCI) Pag. 5

BONALUMI (DC) 5

FALCUCCI (DC) 5

GEROSA (PSI), *relatore alla Commissione* ... 3

GRANELLI (DC) 4, 5

«Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948» (2216), d'iniziativa dei deputati Castagnetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 7, 8, 9

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 9

BOFFA (PCI) 7, 8

ORLANDO (DC), *relatore alla Commissione* .. 7, 8

«Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia» (2251)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE 9

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra» (1920), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Graziani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore alla Commissione*. Desidero prima di tutto far presente che l'articolo di copertura del disegno di legge richiederebbe forse una nuova formulazione in quanto fa riferimento all'esercizio finanziario 1989; tra l'altro, sia pure informalmente, sono state avanzate perplessità da parte del Ministero del tesoro. Vorrei comunque sentire su questo punto il parere del Governo.

Il provvedimento in discussione, signor Presidente, onorevoli senatori, prevede un contributo da parte italiana di 400 milioni in favore dell'erigendo museo della Croce Rossa Internazionale con sede in Ginevra. Ad esso si aggiungerebbe un contributo di 100 milioni da destinare in favore del museo di Castiglione delle Stiviere, situato a pochi chilometri da Solferino, in riconoscimento del fatto che la nascita della Croce rossa viene fatta risalire a quella battaglia.

La Francia e la Germania hanno già concesso un contributo rispettivamente di 400 e 700 milioni di lire.

Fatte queste considerazioni, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, rimettendomi al Governo per quanto riguarda l'articolo di copertura.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Ministero degli esteri auspica l'approvazione del disegno di legge all'esame della Commissione, ma in nessun caso vorrebbe entrare in contrasto con il Tesoro.

PRESIDENTE. Suggestisco di attendere il parere della 5^a Commissione, che ritengo potrebbe essere espresso anche nel pomeriggio di oggi. Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari» (2045)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le Rappresentanze all'estero dei Paesi comunitari».

Non essendo pervenuto il parere della 5^a Commissione, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale» (2114)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale».

Prego il senatore Gerosa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GEROSA, *relatore alla Commissione*. L'Amministrazione degli affari esteri prende di norma in fitto - sulla base di quanto disposto dagli articoli 84 e 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - all'incirca 560 immobili, 200 dei quali sono adibiti ad uffici diplomatici o consolari e a residenze dei rispettivi capi missione, e i restanti 360 ad alloggi per il personale.

Per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990 il relativo onere di spesa, gravante sul capitolo 1572 (fitto sedi ed oneri accessori), ha superato i 30 miliardi di lire, importo raddoppiatosi rispetto a quello del 1982.

L'esperienza dei mercati immobiliari esteri insegna che, nonostante ogni più accurata programmazione e la parallela adozione di drastiche misure di contenimento della spesa, si determinano i seguenti fattori: una variazione del rapporto di cambio tra la lira e le principali valute; processi inflazionistici nei paesi interessati.

Anche in considerazione di tale situazione, si è ritenuto opportuno avviare un programma di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici all'estero e ad alloggi per il personale. A tal fine è stata approvata la legge 26 luglio 1984, n. 395, che ha stanziato la somma di 60 miliardi di lire per il quinquennio 1984-1988.

Attualmente è quindi in corso questo programma di investimenti e, in adesione a rigidi criteri di contenimento della spesa pubblica, l'onere finanziario complessivo previsto dal disegno di legge al nostro esame è stato fissato in 100 miliardi di lire, da suddividere in sei anni (1990-1995).

L'autorizzazione di spesa è pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992. La legge finanziaria provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Dei 100 miliardi stanziati, 40 dovranno essere utilizzati, nell'arco di sei anni di ripartizione del totale dei fondi, per la costruzione della nuova cancelleria diplomatica a Washington.

La Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento parere favorevole a condizione che venga soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1. A partire quindi dal 1993, per varare l'eventuale proroga dell'autorizzazione di spesa, si dovrebbe provvedere con apposito provvedimento legislativo.

Su tale parere vorrei conoscere l'opinione del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRANELLI. Signor Presidente, sono favorevole a quanto sollecitato dal relatore, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sul fatto che un intervento del genere non va oltre una illuminata gestione del patrimonio esistente se si considera che su 100 miliardi di lire ben 40 sono destinati alla costruzione della cancelleria a Washington al fine di eliminare la sproporzione esistente in quella sede tra una residenza degna di un paese come l'Italia e uno strumento operativo della nostra rete diplomatica, certamente al di sotto del livello necessario per svolgere i compiti ad esso assegnati. In pratica con lo stanziamento previsto che verrà diluito nel tempo non si va oltre l'ordinaria amministrazione del patrimonio. Sottolineo quindi la necessità di un grande programma di ristrutturazione e di miglioramento della nostra rete diplomatica all'estero. Vi sono paesi di nuova formazione dove abbiamo bisogno di presenze adeguate. Nel patrimonio dello Stato all'estero, oltre alle sedi diplomatiche, vi sono anche terreni e proprietà non utilizzati e si potrebbe pensare ad accordi bilaterali tra gli Stati al fine di realizzare delle permuthe. Da ciò si evince l'utilità di un piano decennale di ristrutturazione patrimoniale della rete delle presenze diplomatiche all'estero. Se un piano del genere venisse fatto partire, il nostro intervento non sarebbe più soltanto teso a tamponare le esigenze più urgenti e a gestire un patrimonio che va via via declinando, ma sarebbe un investimento che consentirebbe all'Italia tra dieci anni di disporre di una presenza all'estero molto più organica ed incisiva.

In fondo non si chiede altro che proseguire nella strada imboccata in passato dalle classi dirigenti del tempo. Se oggi disponiamo di una rete abbastanza importante in molte capitali mondiali lo si deve al fatto che all'epoca si guardò lontano e si fecero investimenti adeguati attraverso opportuni accordi con altri Governi. Solleciterei quindi il Governo a non limitarsi a chiedere stanziamenti al Tesoro anno per anno, ma a mettere allo studio un programma decennale di sviluppo delle nostre dipendenze all'estero. Questa sollecitazione, comunque, non costituisce un vincolo all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, ma vuole essere un incentivo ad adottare una politica a

più ampio respiro nel campo delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

BOFFA. Vorrei alcune informazioni specifiche su alcune nostre sedi diplomatiche all'estero. Vorrei innanzitutto sapere quale sarà il destino di «Firenze House». Infatti, mi risulta che il terreno che è stato comprato dal nostro Governo doveva servire per la costruzione della nuova cancelleria, ma dalla relazione che accompagna il provvedimento capisco che si vuole costruire anche la residenza dell'ambasciatore. Poichè «Firenze House» a me sembra una bellissima residenza, vorrei capire quali sono le intenzioni del Governo.

Analogamente vorrei delle informazioni sull'ambasciata italiana a Mosca che fra l'altro occupa un edificio di grande valore storico.

GRANELLI. Il terreno in questione fu acquistato per costruire la cancelleria e la residenza dell'ambasciatore. Successivamente fu acquisita «Firenze House» ed allora si stabilì di utilizzare il terreno soltanto per la costruzione della cancelleria. Non so se a questo punto la dimensione del terreno risulta eccessiva rispetto alle dimensioni della cancelleria; in questo caso sarebbe opportuno vendere una parte del terreno perchè non vi è certo necessità di investimenti faraonici.

BONALUMI. Anche perchè su quel terreno l'Italia paga una tassa salata ogni anno.

FALCUCCI. Trovandomi a Washington per un convegno quindici giorni fa ho appreso che, essendo trascorso un certo numero di anni dalla data dell'acquisto, l'Italia è costretta a pagare una tassa molto elevata perchè ancora non ha costruito su quel terreno. I nostri diplomatici mi dicevano che il venir meno dell'onere gravante su quel terreno attualmente compenserebbe la spesa per la costruzione. Non so se la superficie del terreno sia o meno eccessiva; comunque su di esso paghiamo una tassa per il fatto che non costruiamo.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere il mio parere a quello espresso dal senatore Granelli e vorrei anch'io invitare il Governo a predisporre un provvedimento che abbia una prospettiva più ampia. Poichè l'ingegneria finanziaria consente di avviare programmi di questo genere anche con esborsi gradualmente, non è detto che un piano di grandi dimensioni debba necessariamente comportare spese immediate. Si tratta di sviluppare un po' di fantasia in un settore dove peraltro non manca lo spazio per far funzionare gli opportuni meccanismi finanziari. Ritengo, pertanto, che la Commissione possa esprimere coralmemente questo invito al Governo proprio perchè in passato si è pensato con lungimiranza e si sono poi ottenuti i risultati che oggi tutti apprezziamo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il terreno è a disposizione e si sta pagando una tassa; pertanto, meglio sarebbe costruire la nuova cancelleria diplomatica. «Firenze House» è invece la residenza del capo missione. Farò presente questa giustissima proposta

in sede governativa; sono infatti dell'avviso che cercare di avere bellissime ambasciate non solo in Europa ma anche in America latina e in altri paesi sia una politica che l'Italia dovrebbe seguire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1990, 1991 e 1992 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

In ottemperanza al parere della Commissione bilancio, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa per gli anni 1990, 1991 e 1992 è di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1990-1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo numero 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato

«Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948» (2216), d'iniziativa dei deputati Castagnetti Guglielmo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948», d'iniziativa dei deputati Castagnetti Guglielmo, Pellicanò, Nucara, Dutto e Gunnella, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Orlando di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 11 luglio 1986, n. 390, prevede che l'amministrazione finanziaria possa dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre 19 anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, ad istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834.

In sede di applicazione della suddetta legge sono stati esclusi alcuni enti previsti dalla tabella annessa alla legge 28 dicembre 1983, n. 948, recante: «Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti a vigilanza del Ministero degli affari esteri». Con l'articolo unico, sottoposto al nostro esame, si prevede l'estensione del beneficio anche a tali enti. L'unica condizione che è stata posta è che operino sulla base di un programma di durata almeno triennale.

Per le ragioni da me indicate invito gli onorevoli senatori ad approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Orlando per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOFFA. Il disegno di legge si riferisce genericamente agli enti a carattere internazionalistico. Di solito però, quando si predispongono questi provvedimenti, si sa chiaramente di quali istituti si tratta. Alla Camera dei deputati giustamente i miei compagni hanno fatto presente che la lista che era stata loro sottoposta era parziale e non ispirata a criteri oggettivi, sufficientemente convincenti. In mancanza quindi di informazioni adeguate, sarei obbligato ad astenermi dal voto.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. La Commissione, senatore Boffa, è perfettamente a conoscenza dell'elenco degli enti, poichè è regolarmente chiamata a dare il suo parere sulla tabella che li riguarda a norma della legge n. 948 del 1982. Nel presente disegno di legge si prevede semplicemente l'estensione di un beneficio.

Vorrei pregare il senatore Boffa, anche sulla scorta di quanto ha detto alla Camera dei deputati l'onorevole Marri, di esprimersi a favore del provvedimento in discussione.

BOFFA. Conosco benissimo quell'elenco ma non è che tutti quegli enti abbiano a disposizione degli immobili demaniali.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Potrebbero essere ammessi al beneficio qualora esistessero le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982. Non si tratta, pertanto, di un beneficio automatico ma della possibilità per gli enti rimasti fuori di usufruirne. Ritengo quindi che il presente disegno di legge sia opportuno.

PRESIDENTE. La legge 11 luglio 1986, n. 390, in effetti intende agevolare l'attività di organismi che, pur non essendo pubblici, collaborano per quanto riguarda studi e indicazioni di politica estera attraverso varie forme. Non c'è dubbio che molti di questi istituti si trovano spesso in precarie condizioni dal punto di vista della disponibilità di locali idonei, e nella relazione che accompagna il disegno di legge vi è il riferimento ad alcuni enti che hanno biblioteche di grande interesse e che non sono in grado, con i contributi che abbiamo deliberato, di resistere sul mercato degli immobili, nel senso che gli affitti per gli uffici crescono con ritmi forsennati. Poichè molto spesso alcuni immobili demaniali non vengono utilizzati al meglio, appare opportuno consentire anche agli enti in questione, così come già avviene per gli enti culturali, di trovare le collocazioni che essi considerano più adeguate. Si tratta di poter continuare a godere di affittanze demaniali per chi già ne godeva in passato e di consentire agli altri di accedere a tale beneficio.

BOFFA. Signor Presidente, vorrei avere maggiori delucidazioni sui centri di cui si parla nella relazione, centri che peraltro godono del mio incondizionato rispetto e che ritengo degni di appoggio e di incoraggiamento.

PRESIDENTE. Si tratta di enti che si trovano nelle medesime condizioni avendo ricevuto l'intimazione di sfratto.

BOFFA. Per quanto riguarda il Centro studi americani, sottolineo che Palazzo Caetani in cui esso si trova non è demaniale.

PRESIDENTE. Non conosco la situazione specifica del Centro studi americani; so però che per altri enti, che non godono di benefici particolari e che quindi devono rispondere alle leggi del mercato, esistono gravi difficoltà e ciò vale anche per chi utilizza beni demaniali.

ORLANDO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame intende soltanto estendere il beneficio della legge n. 390 del 1986 a chi attualmente non ha la possibilità di usufruirne.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole per le ragioni già espresse dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. I benefici previsti per gli enti indicati dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, sono estesi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri indicati nella tabella redatta a norma dell'articolo 1, comma secondo, della legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia» (2251)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia».

Devo comunicare alla Commissione che su questo disegno di legge non sono pervenuti tutti i pareri previsti e pertanto rinvio la relativa discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO